



Modello Organizzativo

(D.Lgs. 231 - 8 giugno 2001)

Consiglio di Amministrazione
del 14 maggio 2018

Indice

CRONOLOGIA

- 1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001
 - 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa
 - 1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente
 - 1.3 L'adozione di modelli di organizzazione e gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.
- 2 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
 - 2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo
 - 2.2 Funzione del Modello
 - 2.3 Struttura del Modello
 - 2.4 Adozione del Modello
 - 2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento
 - 2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello
 - 2.7 Applicazione del Modello da parte delle singole società del Gruppo
- 3 ORGANISMO DI VIGILANZA
 - 3.1 Identificazione e durata in carica dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.3 Funzioni e reporting dell'Organismo di Vigilanza.
 - 3.4 Funzioni di coordinamento con la Capogruppo
- 4 FORMAZIONE, SELEZIONE ED INFORMATIVA
 - 4.1 Formazione del personale
 - 4.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner
 - 4.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner
- 5 FLUSSI INFORMATIVI
 - 5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
 - 5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
 - 5.3 Sistema delle deleghe
- 6 SISTEMA DISCIPLINARE
 - 6.1 Principi generali
 - 6.2 Sanzioni per i dipendenti
 - 6.3 Sanzioni per i dirigenti
- 7 ALTRE MISURE DI TUTELA
 - 7.1 Misure nei confronti degli Amministratori
 - 7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner
- 8 VERIFICHE PERIODICHE
- 9 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
- 10 MODELLO E DECRETO

Cronologia

Data	Variazioni del Modello
10 novembre 2003	Prima stesura del documento
8 novembre 2007	Inserimento fattispecie di reato: - reati di falso in monete (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001); - reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001); - reati di terrorismo ed eversione (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001); - Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001); - reati per delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001); - reati per abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001); - reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001); - reati transnazionali (Legge n. 146 del 2009 D.Lgs. 231/2001).
28 agosto 2008	Inserimento fattispecie di reato: - reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art 24 bis D.Lgs. 231/2001) - reati in materia di antiriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
13 marzo 2009	Nuova formulazione del reato in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)
7 agosto 2009	Inserimento fattispecie di reato: - reati per delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001); - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.Lgs. 231/2001); - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001);
8 marzo 2010	Inserimento fattispecie di reato: - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies D.Lgs. 231/2001)
11 novembre 2011	Inserimento fattispecie di reato: - reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)
12 novembre 2012	Inserimento fattispecie di reato: - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)
20 febbraio 2013	Recepimento delle novità introdotte dalla Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (artt. 25 e 25 ter D.Lgs 231/2001)
21 febbraio 2014	Revisione del documento
14 novembre 2014	Inserimento fattispecie di reato: - delitti di cui all'articolo 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001) Diversa configurazione del Responsabile del Modello.
20 febbraio 2015	Inserimento fattispecie di reato: - "Autoriciclaggio" (art. 25 octies D. Lgs 231/2001)

3 agosto 2015	<p>Inserimento nuove fattispecie di reato in materia di reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento ambientale; - Disastro ambientale; - Delitti colposi contro l'ambiente; - Associazione di cui all'art. 416 c.p. allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis Libro secondo c.p.; - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. <p>Nuova formulazione del reato di "false comunicazioni sociali" (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001).</p>
14 novembre 2016	<p>Inserimento fattispecie di reato in materia di delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
04 agosto 2017	<p>Inserimento fattispecie di reato in materia di reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). <p>Modifica riguardante la composizione dell'Organismo di Vigilanza.</p>
20 febbraio 2018	<p>Inserimento fattispecie di reato in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Dlgs. 286/1998) <p>Inserimento fattispecie di reato in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - reato di razzismo e xenofobia (art. 5, comma 2, Legge n. 167/2017) <p>Inserimento commi 2-bis, 2-ter, 2-quater art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (Legge n. 179 del 30 novembre 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposizioni in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
14 maggio 2018	<p>Modifiche al Sistema Disciplinare:</p> <p>7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner Individuazione Funzioni competenti</p> <p>Organismo di Vigilanza</p> <p>3.1 Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza</p>

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (breviter il "Decreto") dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali (i) sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, (ii) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e (iii) sulla lotta alla corruzione di pubblici Ufficiali nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (nella sostanza riferibile alla responsabilità penale) a carico degli enti (breviter "Enti" da intendersi come società, consorzi, associazioni, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli Enti, (i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio della commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali (i) la sospensione o revoca di licenze e concessioni, (ii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (breviter P.A.), (iii) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (iv) l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, (v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

Le tipologie di reati destinati a comportare il predetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti sono espressamente indicate nel D.Lgs. 231/01, come previste nel testo originario nonché negli altri provvedimenti normativi che facendo rinvio al Decreto stesso lo hanno successivamente integrato.

Le fattispecie di reato attualmente richiamate dal Decreto originario e successive modifiche, con riferimento ai rispettivi articoli, sono le seguenti:

1) Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (articoli previsti nel Testo originario con successive modifiche):

- malversazione a danno dello Stato di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 316 ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 bis c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (introdotto con Legge 190/2012);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

2) Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo introdotto con Legge n. 48 del 2008):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3) Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata (articolo introdotto con Legge n. 94 del 2009):

- associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

4) Art. 25 bis - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo introdotto con Legge n. 409 del 2001 e modificato dalla Legge 99 del 2009):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio (articolo introdotto con Legge n. 99 del 2009):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.).

6) Art. 25 ter - Reati societari (articolo introdotto con D.Lgs. n.61 del 2002, la lettera s-bis relativa alla "corruzione tra privati" è stata inserita con Legge n. 190 del 2012, ulteriori modifiche intervenute con Legge n. 69/2015):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

7) Art. 25 quater - Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali (articolo introdotto con Legge n. 7 del 2003).

8) Art. 25 quater 1 - Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (articolo introdotto con Legge n.7 del 2006)

9) **Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale** (articolo introdotto con Legge n. 228 del 2003, modificato con Legge n. 199 del 2016):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (artt. 600 bis, 600 ter e 600 quater);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 - bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

10) **Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato** (articolo introdotto con Legge n. 62 del 2005):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998 T.U.F.).

11) **Art. 25 septies - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche** (articolo introdotto con Legge n. 123 del 2007 e sostituito dal D.Lgs. 81/2008 "T.U. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).

12) **Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo introdotto con D.Lgs. n. 231 del 2007, e modificato dalla Legge n. 186 del 2014):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

13) **Art. 25 novies - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore** (articolo introdotto con Legge n. 99 del 2009):

- le fattispecie di reato introdotte sono quelle di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

14) **Art. 25 decies - Reato per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art 377 bis c.p.** (articolo introdotto con Legge n. 116 del 2009).

15) **Art. 25 undecies - Reati ambientali** (articolo introdotto con D.Lgs. n. 121 del 2011, modificato con Legge n. 68 del 2015):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Associazione di cui all'art. 416 c.p. allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis Libro secondo c.p. (art. 452 octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- inquinamento idrico (art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006);
- gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 comma 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- omessa bonifica (art 257 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- falsità nelle certificazioni di analisi dei rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti radioattivi (art. 260 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- falsità nella tracciabilità dei rifiuti e in fase di trasporto (art. 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento dell'aria (art.279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (art.1 comma 1 e 2, art. 2 comma 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art 6 comma 4 della Legge 150/1992);
- tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- inquinamento (anche colposo) provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2, art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007).

16) Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto con D.Lgs. n. 109 del 2012, e modificato dalla Legge n. 161 del 2017).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5 del T.U. D. Lgs. 286/1998)

17) Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

- Razzismo e xenofobia (art. 5, comma 2, Legge n. 167/2017)

18) Legge n. 146 del 2006 - Reati transnazionali

La Legge n. 146 del 2006 (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I sopraindicati reati determinano la responsabilità dell'Ente alla condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". L'art. 3 della Legge 146 del 2006

definisce transnazionale il reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.3 L'adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo di cui alla lettera b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

Lo stesso art. 6 del Decreto stabilisce:

1) che i modelli di organizzazione e di gestione debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ed a persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso nonché a persone sottoposte alla

loro direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs n. 231/01), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato (ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 231/01) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

2) che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

3) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lo stesso Decreto prevede che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei vari dipendenti, ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione (breviter il "Modello" o "Modello Organizzativo") previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre le prescrizioni del Decreto, anche le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 1) lettera b) del Decreto, viene istituito un Organismo di Vigilanza (breviter "OdV") a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Resta pertanto inteso che l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ferma restando la sussistenza dei requisiti di professionalità e continuità d'azione.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e delle conseguenti procedure da adottare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la società stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al Codice Etico adottato dalla Società, il quale riporta i principi a cui intende attenersi nello svolgimento della attività aziendale;
- consentire il tempestivo intervento per prevenire o contrastare la commissione dei possibili reati.

Punti base del Modello, oltre ai principi indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sulla corretta applicazione e funzionamento del Modello;
- la verifica e l'analisi documentale delle operazioni a rischio;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e l'aggiornamento periodico del Modello.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello è predisposto per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

L'Organo Amministrativo può integrare il presente Modello anche successivamente, mediante apposita delibera, al fine di adeguare lo stesso ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.4 Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuato secondo i seguenti criteri:

1) Predisposizione e aggiornamento del Modello

E' rimesso alla Società di predisporre e varare il Modello, relativamente alle attività a rischio da essa svolte, con le modalità indicate nel prosieguo.

E' altresì di competenza della Società provvedere all'aggiornamento del Modello in relazione alle normali esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

2) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimesso alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa poste in essere. A tal fine è attribuito all'OdV della Società il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le relative procedure.

2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento

Il presente Modello è stato approvato nella sua versione originaria dall'Organo Amministrativo con delibera in data 10 novembre 2003 e successivamente modificato come indicato nella apposita "cronologia" posta all'inizio del Modello.

2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

L'emanazione del presente Modello e le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo su proposta dell'OdV.

E' riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.7 Applicazione del Modello da parte delle singole società del Gruppo

Il Modello, per uniformità di intenti ed obiettivi, è recepito ed applicato da tutte le società del Gruppo MARR.

E' attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio. A tal fine è riconosciuta all'Organo Amministrativo delle società del Gruppo di emanare apposite istruzioni riguardanti le specifiche attività svolte nelle aree di rischio, sempre e comunque nell'ambito dei principi generali dettati dal Modello.

Resta facoltà dell'OdV esercitare i controlli sulle attività delle società del Gruppo nelle aree a rischio, secondo le procedure indicate nel Modello stesso.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è composto da 3 membri e precisamente:

- dal Responsabile della funzione Internal Audit o da altro soggetto scelto nell'ambito di diversa funzione aziendale, con l'incarico di Segretario dello stesso OdV., che abbia una profonda conoscenza della realtà aziendale nonché adeguato grado di autonomia decisionale;
- da un rappresentante del Collegio Sindacale;
- da un professionista esterno, con l'incarico di Presidente dello stesso OdV, scelto per le sue specifiche competenze in campo penalistico e per comprovate esperienze in ambito del D.lgs 231/01;

La nomina dell'OdV è demandata all'Organo Amministrativo che ne individua i componenti e ne determina i compensi.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per lo stesso periodo di durata in carica dell'Organo Amministrativo.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo della gestione aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare verifiche periodiche e mirate su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite dal Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti, ecc.);

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi (anche attraverso apposite riunioni) e/o farsi assistere dalle altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed allo stesso devono essere segnalate, da parte del management, eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti a quanto prescritto dal Decreto;
- coordinarsi e/o farsi assistere dai Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi all'attuazione del Modello.

3.3 Funzioni e reporting dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'OdV della Società due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato (o Unico);
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi Collegiali o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

3.4 Funzioni di coordinamento con la Capogruppo

Pur nel rispetto dell'autonomia aziendale delle singole società, è data facoltà all'OdV di MARR s.p.a. di acquisire documentazione ed informazioni, nonché di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulla attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

4 FORMAZIONE, SELEZIONE ED INFORMATIVA

4.1 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta collaborazione con l'OdV e sarà ar-

ticolata mediante: (i) seminario iniziale e periodico, (ii) occasionali e-mail di aggiornamento e di informazione predisposte dall'OdV e (iii) diffusione del Codice Etico.

4.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato potranno essere istituiti, nell'ambito della Società, appositi sistemi di valutazione per la scelta di rappresentanti, consulenti e simili (breviter "Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui la Società intenda operare (ad esempio: joint-venture, A.T.I., Consorzio, ecc.) nell'espletamento delle attività a rischio.

4.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere fornite a soggetti esterni alla Società, apposite informative sia sulle politiche e sulle procedure adottate relativamente all'applicazione del presente Modello che sul Codice Etico.

5 FLUSSI INFORMATIVI

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Conseguentemente:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o, comunque, a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- le segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, devono essere portate a conoscenza dell'OdV, al fine della relativa valutazione in ordine all'assunzione di eventuali provvedimenti;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso: a tal proposito è stata attivata anche un'apposita casella di posta elettronica, la cui consultazione è ad uso esclusivo dell'OdV.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alla segnalazione anche di natura ufficiosa, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative aventi ad oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali e dai cui documenti possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, con evidenziazione dei procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti dei Dipendenti.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, le stesse vengono assunte nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e delle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (breviter "CCNL") in vigore presso la Società.

In particolare, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si prevede che:

- incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (mancata osservanza delle procedure descritte, omissione delle comunicazioni all'OdV delle informazioni prescritte, omissione dei controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di atti-

vità nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'azienda, arrechi danno alla Società di appartenenza o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali;
- incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra indicate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre eventuali e particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Direzione delle Risorse Umane, d'intesa con l'OdV e l'Amministratore Delegato (o Unico).

6.3 Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti in vigore presso la società di appartenenza.

7 ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui le violazioni del Modello siano commesse da Amministratori di società controllate, gli stessi dovranno informare tempestivamente gli Organi Collegiali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) della Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative.

7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali o dagli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danno concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'accertamento delle violazioni e le conseguenti azioni giudiziarie a tutela della società sono di competenza della Direzione Affari Legali, d'intesa con l'OdV, l'Amministratore Delegato (o Unico) e la Direzione delle Risorse Umane.

8 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto, a cura dell'OdV, a:

- verifiche sugli atti: si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi, nonché della conoscenza e della consapevolezza del personale dipendente relativamente alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

9 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

L'art. 6, comma II, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società, l'identificazione dei processi aziendali "sensibili" rappresenta il punto di partenza per soddisfare tale previsione. Pertanto si è effettuata un'accurata valutazione preliminare del livello di rischio (Risk Assessment), associato alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività svolte dalle funzioni aziendali della Società. Tenuto conto della realtà aziendale la Società ha quindi individuato le attività soggette a rischio riconducibili alle seguenti fattispecie di reato previste dal Decreto:

- “reati amministrativi verso la P.A.” (art. 24 e 25);
- “reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati” (art. 24 bis);
- “reati contro l’industria e il commercio” (art. 25 bis-1);
- “reati societari” (art. 25 ter);
- “reati per abusi di mercato” (art. 25 sexies);
- “reati in materia di sicurezza sul lavoro” (art. 25 septies);
- “reati in materia di antiriciclaggio” (art. 25 octies);
- “reati ambientali” (art. 25 undecies);
- “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25 duodecies)

Per il dettaglio delle singole fattispecie di reato si rimanda al par. 1.2 del presente Modello.

Per ciascuna attività in cui, da una valutazione preliminare, è stato ravvisato un potenziale rischio, si è dunque definito un protocollo, inteso come insieme di regole (procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a monitorare il profilo di rischio associato alle attività stesse.

Un efficace protocollo non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

Il Modello di organizzazione e Gestione adottato si rivolge, quindi, ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (breviter “Esponenti Aziendali”) della Società nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner come già indicati in precedenza (punto 4.2), di seguito tutti definiti “Destinatari”.

Obiettivo primario è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

10 MODELLO E DECRETO

Le regole generali di comportamento contenute nel presente Modello, sono emanate ed applicate per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto.

Il Modello, suscettibile di adeguamenti in base a sopravvenute disposizioni di legge in materia, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.